

Associazione Libera Mente APS

Località Muciafora 4 - AREZZO

Codice fiscale 92039130510

P.IVA 01913990519



Libro verbale della Associazione di Promozione Sociale
Loc. Ponte Buriano 6, Arezzo

Arezzo, 8/7/2022

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

8^o 29 *Loce*
L'anno 2022, il giorno ~~29~~ del mese di ~~Marzo~~, alle ore 21, presso la sede sociale di località Ponte Buriano 6 Arezzo, si è riunita L'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Libera Mente APS. Assume la presidenza il Sig. Alessandro Papalini, verbalizza il Sig. Antonio Scapecchi. Il presidente constatato che L'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale e diffusa a tutti i soci tramite la newsletter in data 1/7/2022, contenente l'o.d.g, l'ora e il luogo. L'assemblea deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto delle norme della riforma del terzo settore per il rinnovo dello statuto, che permettono l'utilizzo delle regole che disciplinano l'assemblea straordinaria dei soci. Ordine del giorno odierno:

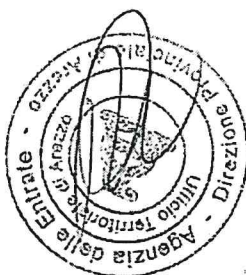
- Approvazione del nuovo statuto a seguito delle modifiche richieste dal Comune di Arezzo, Ufficio Terzo Settore, in data 5/5/2021 tramite pec con documento allegato prot. 65602

Dopo aver discusso le modifiche prescritte nel nuovo statuto dall'Ufficio Terzo Settore del Comune di Arezzo ed aver verificato la nuova stesura dello stesso i soci presenti approvano all'unanimità il nuovo statuto.

Capelli Antonio
IL SEGRETARIO

Capelli Antonio

Capelli Antonio



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di AREZZO

Registrato il *4* *5* *2022*
N. *1968* Vol. *-* Serie *3*
Percetti Euro *-*

Alessandro Papalini
IL PRESIDENTE

Alessandro Papalini

Alessandro Papalini

2018/54

DATA 13/07/2022 PAG. 1

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPAR UT AREZZO

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1968
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 08/07/2022 REGISTRATO IL 13/07/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001968

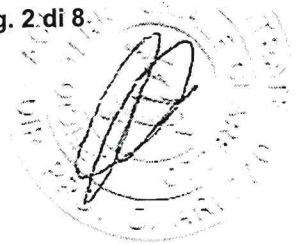
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: PPLLSN77H04F023T PAPALINI ALESSANDRO
ID. TELEMATICO: TZD22L001968000VD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92039130510

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1





Libera Mente, Associazione di Promozione Sociale
Loc. Ponte Buriano 6, Arezzo

Statuto dell'Associazione LIBERA MENTE
C.f. 92039130510 - P. Iva 01913990519

Art.1

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione LIBERA MENTE Associazione di Promozione sociale.

L'Associazione è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Dlgs 117/2017.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Arezzo loc. Ponte Buriano, 6.

Il trasferimento della sede comporterà ogni caso modifica del presente statuto.

Essa opera nel territorio della Provincia di Arezzo, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale e usati sistematicamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di interesse generale nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In particolare, l'associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Dlgs 117/2017:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;



- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A tal fine l'associazione potrà:

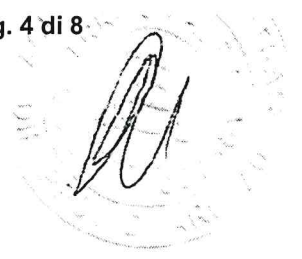
- Allestire comunità e centri di accoglienza
- Sensibilizzare l'opinione pubblica nel campo della prevenzione al disagio sociale, creando strutture anche logistiche atte a consentire a quanti aderiscono di migliorare la qualità della vita, favorire la crescita culturale, promuovere la cittadinanza attiva, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, cineforum e processi di maturazione e apprendimento culturale rapido ed equilibrato
- Agire nel territorio per prevenire situazioni di disagio e per operare nell'informazione a tutela della salute, della sicurezza, delle dipendenze, utilizzando le metodologie del lavoro di strada
- Promuovere la cultura della pace e della non violenza anche attraverso la promozione del servizio civile nazionale
- Istituire periodici incontri di studio ed approfondimento, organizzare manifestazioni anche sportive, ricreative, gastronomiche, concorsi, spettacoli, mostre
- Organizzare corsi di formazione e di orientamento, organizzare e promuovere seminari e convegni a contenuto didattico e divulgativo, promuovere la pubblicazione di libri, riviste, periodici, ricerche ed opuscoli nell'ambito delle tematiche inerenti all'attività istituzionale. In particolare per quanto riguarda la formazione, l'associazione LIBERA MENTE potrà partecipare a bandi pubblici e privati messi a disposizione dalle Amministrazioni Pubbliche nazionali e internazionali, dell'Unione Europea e da enti privati.
- Organizzare attività di ricerca e costruzione di banche dati e centri di documentazione
- Svolgere attività connesse a quelle istituzionali, comprese eventuali attività commerciali ed attività integrative a quelle principali, sostanzialmente destinate al reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle attività istituzionali
- Collaborare attivamente e stabilire contatti con enti, associazioni, cooperative, organizzazioni non governative per favorire politiche dell'accoglienza e di cooperazione allo sviluppo
- Organizzare attività inerenti la salvaguardia del patrimonio ambientale e forestale compresa la manutenzione di aree verdi pubbliche e private.
- Organizzare attività, corsi, seminari, che promuovano uno stile di vita sano ed equilibrato.
- Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al consiglio di amministrazione che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Per il miglior raggiungimento degli scopi istituzionali LIBERA MENTE Associazione di promozione sociale potrà collaborare con altre associazioni o enti che abbiano le stesse finalità.

Art. 3

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di



attività economiche commerciali.

Art. 4

Sono Organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio di amministrazione
- il collegio dei revisori

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio spetta al Presidente.

Art. 5

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura indicata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e sono tenuti alla partecipazione alla vita associativa.

Art. 6

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando di aver preso lettura del presente statuto, di dividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi al pagamento delle quote associative annuali sin tanto che resterà iscritto all'associazione. Il Presidente, formato l'elenco delle domande ammissione pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al Consiglio di Amministrazione che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le motivazioni esposte dal richiedente contrastano con gli scopi dell'associazione. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al consiglio di amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal consiglio di amministrazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 8

L'associazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso di particolare necessità, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Per le attività svolte in regime di convenzione con gli enti pubblici, i lavoratori avranno diritto a usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai

contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le necessità aziendali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 9

L'adesione all'associazione ha validità annuale, il socio che intendesse recedere deve darne comunicazione scritta al Presidente e viene ratificata dall'assemblea dei soci successiva.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Nei confronti degli associati non in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, di quelli che non hanno partecipato a tre assemblee consecutive senza averne giustificato l'assenza e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione può essere promossa dal Consiglio di Amministrazione proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea a maggioranza previa dettagliata relazione del Consiglio di Amministrazione. Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per iscritto all'associato escluso. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori, sentito l'interessato ed il presidente del Consiglio di Amministrazione, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'assemblea.

Art. 10

L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata presso la sede sociale, o presso altro luogo del Comune ove ha sede l'associazione, almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o dal Presidente del Collegio dei revisori qualora il Presidente non ottemperi ai propri doveri, ovvero qualora ne facciano richiesta tanti soci rappresentanti almeno un decimo degli associati. La convocazione è fatta attraverso e-mail, newsletter e mediante affissione di avviso da esporre almeno 10 giorni prima presso la sede principale, con indicazione di luogo, data e ora dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è fatta mediante avviso da esporre almeno 10 giorni prima della data indicata, con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno esposti all'ordine del giorno. Per la convocazione può essere utilizzata, oltre l'affissione dell'avviso di convocazione da esporre presso la sede principale e le sedi operative dell'associazione, anche l'e mail e la PEC.

L'Assemblea delibera sull'approvazione del bilancio e sulla nomina degli organismi e su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto, come meglio specificato al seguente art. 11, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, della maggioranza degli amministratori e del Presidente o del vice Presidente. In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla prima. Ciascun associato, può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta con indicazione precisa della data di dell'assemblea. Ciascun associato non può rappresentarne più di uno. Gli associati che rivestono la carica di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Consigliere o Revisore, non sono ammessi alla votazione sulle materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione dell'incarico ricoperto e non possono ricevere deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente che nomina un segretario che dovrà redigere il verbale. L'assemblea delibera con la metà più uno degli associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.

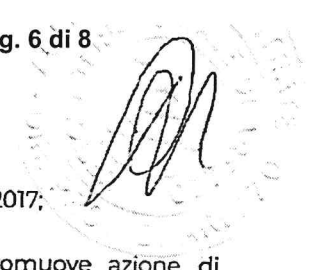
Art. 11

L'Assemblea, in seduta ordinaria:

- elegge tra i soci i componenti del Consiglio di amministrazione approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'associazione (se previsto da obblighi di legge);
- nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto da obblighi di legge);
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico-finanziario annuale (bilancio consuntivo), il bilancio preventivo e gli stanziamenti per le iniziative previste;

Proceduto Atto

Stefano



- approva il bilancio sociale se obbligatorio in base alle disposizioni del Dlgs 117/2017;
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal/i revisore/i;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva gli eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio Direttivo;
- In seduta straordinaria:
- apporta modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'assemblea in seduta straordinaria può modificare il presente statuto a condizione che ad essa partecipi la maggioranza degli associati e che la delibera di modificazione sia assunta con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

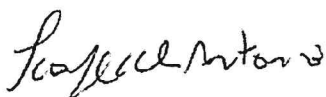
Art. 12

Il Consiglio di amministrazione si compone di un minimo di 3 ad un massimo di 7 amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il quale assume la rappresentanza legale e processuale dell'associazione di fronte ai terzi. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita. Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea, dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione del Presidente o del Vice Presidente. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori. Il Consiglio può delegare stabilmente al Presidente e a singoli Consiglieri la gestione ordinaria dell'associazione o singole competenze. Il Presidente o i consiglieri delegati dovranno rendere conto al Consiglio di amministrazione del proprio operato durante il Consiglio di amministrazione successivo. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente, il tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.





2. Il consiglio di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal consiglio di amministrazione o dal Presidente.

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'associazione si compone dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e della relazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti. Al bilancio dovranno essere date le pubblicità adeguate. E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 14

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali
- dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi;
- da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;
- dagli eventuali redditi del patrimonio.

Il Patrimonio dell'associazione deve essere utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Dlgs 117/2017.

Art. 15

Nei casi previsti dalla legge, l'assemblea ordinaria dei soci nomina tre revisori dei conti effettivi, due supplenti su indicazione del Presidente. Essi assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e vigilano sull'amministrazione dell'associazione e sull'osservanza del presente statuto. I Revisori esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio annuale dell'associazione e presentano all'assemblea la propria relazione di controllo. I Revisori restano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di morte di uno dei revisori l'assemblea, all'uopo convocata provvede alla relativa integrazione.

Art. 16

Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al consiglio di amministrazione;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

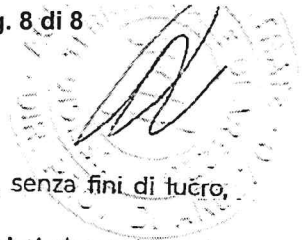
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 17

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta,

Luigi Storici

Adel P...



prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art.18

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 19

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art. 20

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Luigi Antonio

Alberto